

## LA REGOLAZIONE FIGC NEL SETTORE CALCISTICO GIOVANILE AL VAGLIO ANTITRUST: “MENO AGONISMO MA PIÙ COMPETIZIONE TRA LE COMPETIZIONI”

di *Antonello Schettino e Alessandro Coni\**

*ABSTRACT:* The evolution of European case law on the relationship between sporting autonomy and antitrust law marks a progressive redefinition of the boundaries of sports federations' regulatory powers. This article analyses the latest decision held by a court on the matter, specifically the judgment No. 102/2026 of the Italian Council of State, which upheld the sanction imposed by the Italian Competition Authority (AGCM) against FIGC for abuse of dominant position. The analysis traces the essential stages of the dispute and the fundamental principles established by the Council of State regarding the competitive assessment of sports federations' activities, representing the first decision in Italian jurisdiction to apply the principles laid down by the EU Court of Justice in the ESL and ISU cases. Within the framework outlined by this case law the regulatory power of sports federations can be scrutinized in accordance with antitrust principles, as to ensure a fair marketplace. Nevertheless, when economic aspects of sporting activity emerge, the concept of specificity of sport is not entirely disregarded; factors such as the nature of the discipline and the organizational and operational requirements of sport may continue to constitute relevant elements of assessment, albeit within the broader scope of a legal analysis that takes into account outer-sporting interests and the regulatory frameworks designed to protect them. In this perspective, the specificities of sport do not dissolve before the antitrust scrutiny but remain subject to the conditions and criteria provided by sector-specific regulation. Accordingly, while a federation's regulatory monopoly does not per se constitute an antitrust violation, the Council of State clarifies that when exercised through non-transparent, arbitrary, and disproportionate criteria, it may constitute an antitrust infringement. The Council of State excludes the primacy of sports justice in antitrust enforcement and recognizes that the regulatory legitimacy of conduct does not preclude anticompetitive scrutiny. The judgment represents a turning point in Italian sports governance, ascribing a «special responsibility» to federations, which must refrain from conducts that may distort competition and exercise their regulatory powers according to parameters compatible with European Union law. Consequently, the Council of State establishes significant principles for the definition of competitive sports activities and the regulation of competitions organized independently of federal frameworks.

---

\* Funzionari presso l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; le opinioni espresse sono personali e non impegnano in alcun modo l'Istituzione di appartenenza.

*L'evoluzione della giurisprudenza sul rapporto tra autonomia sportiva e diritto antitrust segna una progressiva ridefinizione dei confini del potere regolatorio delle federazioni sportive. In questa ottica, il presente elaborato analizza la sentenza del Consiglio di Stato n. 102/2026, che ha confermato la sanzione comminata dall'AGCM nei confronti della FIGC per abuso di posizione dominante nell'esercizio del suo potere regolatorio. Si ripercorrono i passaggi essenziali della controversia e i punti fondamentali di tale pronuncia, che fissa principi rilevanti sull'analisi antitrust dell'attività delle federazioni sportive, oltre ad essere la prima decisione a fare applicazione nell'ordinamento nazionale di quanto statuito dalla Corte di Giustizia UE nei casi ESL e ISU. Nella prospettiva enucleata da tale giurisprudenza l'esercizio del potere regolatorio da parte delle Federazioni sportive può essere sottoposto ad una verifica sotto la lente dei principi antitrust, al fine di assicurare il regolare funzionamento del mercato. Cionondimeno, allorché emergono profili economici dell'attività sportiva, il concetto di specificità dello sport non viene totalmente esautorato; fattori come la natura della disciplina e le esigenze di organizzazione e funzionamento dello sport possono continuare a rappresentare degli elementi di valutazione, ma pur sempre nel più ampio ambito di un'analisi giuridica che prende in considerazione interessi metasportivi e i plessi normativi preposti alla tutela degli stessi. In questa chiave, le specificità dello sport non si dissolvono di fronte all'analisi antitrust, ma soggiacciono alle condizioni e ai criteri previsti dalla normativa di settore. Sicché, sebbene il monopolio regolatorio federale non integri di per sé una violazione antitrust, il Consiglio di Stato chiarisce che quando esso viene esercitato attraverso criteri non trasparenti, arbitrari e sproporzionati può configurare un illecito antitrust. Il Consiglio di Stato esclude la pregiudizialità della giustizia sportiva nell'enforcement antitrust e riconosce che la legittimità regolamentare delle condotte non preclude lo scrutinio anticoncorrenziale. La sentenza rappresenta un punto di svolta nella governance sportiva italiana, ascrivendo una "responsabilità speciale" alle federazioni, le quali devono astenersi da comportamenti che possano falsare la concorrenza ed esercitare i propri poteri regolatori secondo parametri compatibili con il diritto UE. Da qui l'affermazione di rilevanti principi per la definizione dell'attività agonistica e per la disciplina dell'organizzazione di competizioni parallele a quelle federali.*

**Keywords:** *Antitrust – Abuse of dominant position – Sports autonomy – Specificity of sport – Sports governance – FIGC – Sports Promotion Entities – European Court of Justice – Consiglio di Stato – TAR – AGCM.*

*Antitrust – Abuso di posizione dominante – Autonomia dell'ordinamento sportivo – Specificità dello sport – Governance sportiva – FIGC – Enti di Promozione Sportiva – Corte di Giustizia Europea – Consiglio di Stato – TAR – AGCM.*

**SOMMARIO:** 1. Premessa – 2. I rilievi dell'AGCM alle regole FIGC e l'insussistenza di illecito per il TAR Lazio – 2.1 I mercati rilevanti e la posizione dominante di FIGC – 2.2 La strategia anticompetitiva accertata dall'AGCM – 2.3 La revisione del TAR – 3. Il paradigma antitrust nello sport: le coordinate tracciate nelle cause ESL e ISU – 4. I limiti imposti dal Consiglio di Stato al potere regolatorio di FIGC: l'implicito ribaltamento dell'impostazione seguita nella causa FISE – 5. Conclusioni